

Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Presidenza
della Regione
Ufficio Elettorale
Région Autonome
Vallée d'Aoste
Présidence
de la Région
Bureau électoral

Elezione diretta
del Sindaco
del Vicesindaco e
del Consiglio comunale



Istruzioni
per gli uffici elettorali
di sezione

5

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

Avvertenza

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli uffici predetti.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio elettorale di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste ne costituiscono il fondamento;
- b) i dati numerici da riportare sui verbali siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi base per la proclamazione degli eletti;
- c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Appositi capitoli della presente pubblicazione sono stati dedicati alle operazioni **dell'adunanza dei presidenti di seggio e dell'ufficio centrale**.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni un ufficio elettorale.

L'ufficio è composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Si ritiene opportuno sottolineare che con l'introduzione di un eventuale turno di ballottaggio, ai fini dell'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, previsti dalla legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, la nomina dei componenti dei seggi opera anche in relazione a detto secondo turno.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti, a tutte le operazioni elettorali, almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente (art. 28 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, e nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione, sino alla proclamazione degli eletti.

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 27, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

L'art. 89 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 206,00 a Euro 516,00.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 27, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta (art. 23, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Qualora il designato a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Tribunale di Aosta e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza dell'ufficio il sindaco od un suo delegato (art. 23, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vice presidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, tra gli scrutatori, dallo stesso presidente (art. 27, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente (art. 27, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 52 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La sua decisione è provvisoria, infatti, contro le operazioni per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

§ 7. Poteri di polizia del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza; pertanto, egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far

espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente (art. 46, commi 2 e 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 46, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (art. 46, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, commi 7 e 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione

(1) Art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

1. "Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Infine, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (art. 48, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 40.

CAPITOLO III

IL VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vice presidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ha affidato le funzioni di vice presidente.

Il vice presidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 27, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 28, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, dall'Ufficiale elettorale, nel periodo compreso tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 24, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di lista (art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 25 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni (1).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica ed il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio debba restare invariata, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato ebbero le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e siano invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente, od in sua assenza il vice presidente, provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità precedentemente illustrate.

§ 10. Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, d'identificazione

(1) Art. 25 della legge regionale 4/1995: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione"

degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, secondo quanto disposto dal presidente del seggio.

§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio nei casi indicati dalla legge od a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere relativamente a difficoltà e incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, nonché sui reclami o proteste, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 52, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori, che abbiano già votato (art. 46, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 12. Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni di cui trattasi non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, ai sensi di quanto dispone l'articolo 46, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, per i quali non esistano le cause di esclusione previste dall'art. 25 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 24, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Si ritiene che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, nulla impedisce che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto, eventualmente assegnati alla sezione.

§ 14. Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso o con le liste della votazione.

§ 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Alla base di tutto il procedimento sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione.

Poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni l'adunanza dei presidenti delle sezioni o l'ufficio centrale compiono le operazioni di propria competenza per l'assegnazione dei seggi, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine sono stati predisposti speciali modelli che agevoleranno i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei modelli anzidetti - che devono essere compilati in doppio esemplare - non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione dei verbali stessi è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche tra i due esemplari del verbale.

Nei verbali dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali, **che debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista presenti, nonché il bollo della sezione**, e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. Costituzione del seggio speciale.

L'art. 43, comma 1 e l'art. 45, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, hanno previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta e da due scrutatori nominati dall'Ufficiale elettorale, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Anche per i componenti del seggio speciale, la nomina è operata, come precisato al paragrafo 1, anche per l'effettuazione dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 17. Il segretario del seggio speciale.

L'art. 43, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 18. Compiti del seggio speciale.

L'art. 43, comma 7, della citata legge 4/1995 e successive modificazioni, precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva, dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale **cessano** non appena le schede votate, raccolte in un plico, dalle predette categorie di elettori vengono portate alla sezione per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a custodire le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

I componenti del seggio speciale, pertanto, non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 19. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I delegati di lista hanno facoltà di designare, rispettivamente, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e presso l'ufficio centrale. Le designazioni vanno effettuate al Segretario del comune entro il venerdì precedente l'elezione, che provvede all'invio di esse ai rispettivi presidenti di seggio nelle ore antimeridiane del giorno precedente la votazione insieme con le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio (art. 37, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 20. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti delle liste dei candidati:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
- b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di cui trattasi, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare - nell'interno della sede della sezione - un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

I rappresentanti anzidetti possono anche usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti in questione possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 43, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 48, comma 10, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 21. Qualifica di pubblici ufficiali ai rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista, come già accennato, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 27, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 22. Sanzioni per i rappresentanti di lista.

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni sono puniti, a norma dell'art. 96, comma 5, del testo unico 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a Euro 2065,00.

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 23. Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell'ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al sindaco alle ore 16 del giorno dell'insediamento del seggio, per gli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 24. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Il presidente del seggio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, alle ore 16 del sabato ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
- g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
- h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale, un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede deve essere aperto il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'ufficio di sezione.

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco o a sentenza che li dichiari elettori (articolo 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- 4) elettori residenti all'estero;
- 5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni elettorali e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali permanenti;
- 6) elettori iscritti nelle liste della sezione ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- 7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale.

Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, e, per le sezioni ospedaliere, allorché esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche:

- a) l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi degli artt. 42, 43 e 45, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio previsto dall'art. 44 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, nonché del seggio speciale previsto dall'art. 43 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- c) il secondo bollo della sezione, che dovrà essere utilizzato esclusivamente nel luogo di cura per timbrare la tessera elettorale degli elettori e delle elettrici ivi ricoverati, al momento in cui viene raccolto il loro voto.

§ 25. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per poter fare eliminare eventuali defi-

cienze che dovesse riscontrare (art. 29, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

- a) Tramezzo o transenne che dividono in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo o da transenne con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo o le transenne anzidetti siano abbastanza solidi da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

- b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. L'urna fissata sul tavolo sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 38, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

- c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate da due a quattro cabine; esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo o delle transenne di cui alla lettera a); le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 38, commi 5 e 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso che nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità,

disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, è assegnata un'urna ad ogni sezione. L'urna è destinata alla conservazione delle schede votate.

Le urne possono essere di due tipi: di legno e di cartone, entrambe di forma cubica.

L'urna viene fissata al tavolo mediante l'apposita vite con galletto applicata sul fondo oppure mediante strisce di carta gommata che fissino, sui quattro lati, l'urna al tavolo.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento dell'urna e della fornitura, da parte del comune, di quanto occorra per la sua suggellazione e chiusura.

e) Cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le apposite cassette in dotazione ad ogni sezione.

f) Disposizione dell'urna e della cassetta.

L'urna dovrà essere sistemata alla destra del presidente mentre alla sinistra del presidente verrà sistemata la cassetta destinata a contenere le schede autenticate da consegnare agli elettori.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni per la votazione si protrarranno infatti anche nelle ore notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti letto, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 26. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

L'art. 38, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni recependo le direttive della legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente del citato art. 38, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto recante le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 38, comma 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

§ 27. Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 28. Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto - Intese del presidente della sezione con la Direzione dei luoghi di cura per l'accesso del seggio di cui all'art. 44 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 letti, d'intesa col sindaco, prende accordi con la Direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui lo speciale seggio previsto dall'art. 44 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

A tale proposito si tenga presente che è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, quando è da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. Comunque, il presidente del seggio, nel prendere gli accordi di cui sopra, deve tener presente che, allo scadere del termine di chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti.

§ 29. Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale, d'intesa col sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la Direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione, al fine di determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere, a norma degli artt. 43 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, il voto degli elettori ivi esistenti.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi nella cabina.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 30. Insediamento dei componenti dell'ufficio.

Alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto, a norma dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, e, in base ai verbali indicati nell'art. 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente, quindi, sceglie, a norma dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vice presidente.

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, li sostituisce nel modo indicato al paragrafo 9.

L'art. 28 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vice presidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati a norma dell'art. 24 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 28.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto dalla legge.

§ 31. Ammissione dei rappresentanti di lista.

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti di lista sulla base delle designazioni consegnategli dal sindaco o delle ricevute delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione che deve essere stata attuata a norma dell'articolo 37 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente effettuata con le modalità e nei termini di cui al citato articolo 37, in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

§ 32. Accesso nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino il certificato di iscrizione nella sezione o altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (art. 39 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione;

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 39, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

A norma dell'art. 38, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, nel compartimento della sala destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario (art. 41, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo o delle transenne che separano il compartimento destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e di impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 46, commi 5, 6, e 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

CAPITOLO X
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE
DELLE SCHEDE

§ 33. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio, il presidente fa accertare ai componenti dell'ufficio stesso l'arredamento della sala della votazione.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 34. Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti.

Il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve, dopo averla concordata con la Direzione sanitaria del luogo di cura, comunicare agli altri componenti del seggio l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nei luoghi stessi.

§ 35. Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto, e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale, dopo aver preso gli accordi del caso con i Direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi, o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione, e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina.

§ 36. Annotazioni alle liste di sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insieme con le carte e con gli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentano a votare.

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 37. Autenticazione delle schede - Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede (art. 48 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione, che devono avvenire nel seguente ordine:

- 1) apposizione della firma dello scrutatore;
- 2) apposizione del timbro a cura del presidente.

Nessuna numerazione deve essere eseguita sulle schede di votazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti l'ufficio di sezione.

Per la firma e la timbratura delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione.

§ 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni e compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal sindaco al presidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.

§ 39. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e timbrare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'ufficio di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza (paragrafo 18), le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio di sezione.

Gli scrutatori, durante la firma di ogni scheda, che deve essere apposta sulla faccia esterna della scheda nell'apposito spazio, dovranno aver cura di

controllare che tutte le schede riportino la denominazione del comune e la stessa dicitura.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondano esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 48, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente, quindi, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e dopo aver preso nota nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime nell'apposito spazio il bollo stesso su ciascuna scheda.

Le schede anzidette sono, poi, riposte nella relativa cassetta, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 40. Rinvio delle operazioni e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la cassetta contenente le schede firmate dagli scrutatori e timbrate, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente stesso ed i componenti dell'ufficio elettorale, nonché i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il plico contenente il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le schede avanzate, ecc.) deve essere riposto nell'apposita busta che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 48, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Dovrà, inoltre assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti delle liste possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 48, comma 10, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII
**LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE**

§ 41. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Alle ore sette di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti secondo quanto precisato ai paragrafi 9 e 30.

Alla stessa ora, il presidente del seggio speciale ricostituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

Ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

§ 42. Sigillatura dell'urna.

Il presidente, fatto constatare ai presenti l'integrità della cassetta che contiene le schede, la apre e controlla che il numero delle schede sia identico a quello delle schede riposte nella cassetta la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione - poste nell'apposita busta - servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi degli artt. 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, in modo che si possano iniziare quanto prima le operazioni di votazione.

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla.

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 43. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva, e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 44. Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

Il presidente avverte che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

I - Nelle sezioni dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- a) tracciare, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno prescelto.

In tal modo, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ed il candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati (art. 53 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- b) tracciare, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sia sul contrassegno, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sia sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco collegati alla lista votata.

Anche in questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia del candidato alla carica di vice sindaco, sia in favore della lista ad essi collegata (art. 53 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- c) tracciare, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o su entrambi.

In tal caso si intende votata anche la lista collegata al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco;

- d) manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti alla lista compresa nel corrispondente spazio, senza segnare il relativo contrassegno.

In tal caso si intendono validamente votati anche il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco nonché la lista cui appartengono il candidato o i candidati votati.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- 1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale esclusivamente della lista da lui votata (art. 54, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 2) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa consegnata dal seggio, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (art. 54, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 3) in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data ed eventualmente il luogo di nascita del candidato prescelto (art. 54, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 4) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (art. 54, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 5) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Con la scheda l'elettore deve restituire la matita (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

II - Nelle sezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- a) ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco, un candidato alla carica di vice sindaco e per una delle liste ad essi collegate, tracciando, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra dei nominativi prescelti. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per il candidato alla carica di vice sindaco sia per la lista preferita (art. 55, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- b) se l'elettore esprime il voto tracciando, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul rettangolo recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, ed un altro segno su una lista non collegata ai candidati sindaco e vice sindaco prescelti, s'intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco e s'intende nullo il voto di lista;
- c) ciascun elettore può, con la matita copiativa consegnata dal seggio, tracciare un segno di voto sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, collegati alla lista votata. In questo caso, il voto s'intende validamente espresso sia in favore dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco sia in favore della lista ad essi collegata (art. 55, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- d) ogni elettore può, con la matita copiativa consegnata dal seggio, tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o sul rettangolo che contiene i nominativi stessi senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, s'intendono **validamente votati solo i candidati prescelti** ed è esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora vi siano più liste collegate (art. 55, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- e) ciascun elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, segnando, sull'apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso s'intende votata anche la lista cui appartengono i candidati votati nonché il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco (art. 59, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente avverte, inoltre, che:

- 1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale esclusivamente della lista da lui votata (art. 59, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 2) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa consegnata dal seggio, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (art. 59, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 3) in caso di identità di cognome fra candidati, deve scriversi sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data ed eventualmente il

luogo di nascita del candidato prescelto (art. 59, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- 4) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (art. 59, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 5) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Con la scheda l'elettore deve restituire la matita (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 45. Ammissione degli elettori alla votazione.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 49 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

È, tuttavia, facoltà del presidente consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 - in attuazione dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 - ha introdotto **la tessera elettorale personale a carattere permanente.**

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elettorale il quale, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

L'elettore - per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione - deve esibire la sua tessera elettorale personale al presidente di seggio unitamente ad un suo documento di identificazione (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1).

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data della consultazione attualmente in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa elezione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori del comune ed elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

2) i membri del seggio e i rappresentanti di lista, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di altra sezione del comune, purchè muniti della tessera elettorale (art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

3) gli elettori non deambulanti: tali elettori, quando la sede della sezione presso la quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune esente da barriere architettoniche, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di un'attestazione medica rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale attestante l'impedimento (art. 40, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

Gli elettori di cui ai numeri 2 e 3 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 40, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Degli elettori di cui ai numeri 1, 2 e 3 vengono riportate le generalità nel verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi.

(1) Se, per qualsiasi motivo, il Comune non abbia potuto rilasciare la tessera elettorale all'elettore iscritto nelle liste della sezione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), viene consegnato all'elettore medesimo un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione: in tal caso l'elettore viene ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato predetto e un documento di riconoscimento.

§ 46. Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia;

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

in tal caso, nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento (art. 49, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

I presidenti vorranno attentamente vigilare perché tale prescrizione sia sempre osservata.

2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio, a norma dell'art. 49, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

3) per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio (art. 49, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 49, commi 4 e 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni); ma, prima di compiere tale atto, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del testo unico 570/1960.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere (art. 49, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 47. Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di un'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data in cui si svolge l'elezione, provvedendo ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista sezionale del votante stesso.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero dei votanti (paragrafo 68) sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Per opportuna norma del Presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni.

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che siano in possesso della tessera elettorale, il cui modello è riportato alla tabella D allegata al citato decreto Possono votare per il rinnovo dei consigli comunali.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza ovvero dell'attestazione del sindaco o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale, esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l'attestazione o l'attestato di cui trattasi.

Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza, dell'attestazione o dell'attestato è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

§ 48. Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo che uno scrutatore ha apposto, sulla tessera elettorale, la data della votazione ed il bollo della sezione ed ha annotato nel registro il numero della tessera stessa, il presidente legge ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione.

Quindi consegna all'elettore la matita copiativa, per l'espressione del voto, e la scheda. Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni le schede spiegate agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non rechino tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarle.

§ 49. Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 50, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisce di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del testo unico 570/1960).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 50, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Insieme con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da €. 103,00 a €. 309,00 (art. 99, comma 1, del testo unico 570/1960): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

(1) Che sono le stesse infermità previste dall'art. 41 della legge regionale 4/1995.

CAPITOLO XIV
**CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE**

§ 50. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell'art. 41, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore liberamente scelto.

L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali.

Allo scopo, pertanto, di fornire ai presidenti di seggio un criterio univoco cui attenersi nel disporre l'ammissione al voto di tali elettori, si ritiene utile riportare di seguito i principi affermati al riguardo dal Consiglio di Stato e ribaditi, per ultimo, nella decisione n. 505 del 6 giugno 1990, sui quali si richiama la particolare attenzione ai fini di una loro puntuale ed esatta osservanza.

Ha affermato il suddetto Consesso che:

“a) l'elencazione delle infermità previste dall'art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361(1), non è tassativa, spettando al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento, comunque, deve essere in ogni caso riconducibile alla capacità visiva dell'elettore o al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore;

b) la norma impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche l'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore;

c) il presidente provvede sulla base di un'indagine empirica ed è vincolato per quanto attiene alla portata pratica della stessa quale reale impedimento ad esprimere materialmente il voto;

d) i certificati medici, in particolare, sono atti di certezza privilegiata solo con riguardo alla natura dell'infermità e non anche relativamente alla specifica capacità invalidante della stessa ai fini dell'espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;

e) tale apprezzamento, di carattere discrezionale, va sempre riferito, per “i casi analoghi” del suddetto art. 55, a fattispecie concretanti impedimenti fisici dell’elettore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, amputazione delle mani e paralisi, il disposto dell’art. 55 richiede un accertamento da parte del presidente del seggio dell’effettiva sussistenza dell’impedimento - per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà oppure sulla base di certificazione medica attestante la malattia - e l’indicazione a verbale dello specifico motivo dell’ammissione al voto con l’accompagnatore.”

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto è fatta apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto tale compito (art. 41, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni e art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: “Accompagnatore(data)(sigla del presidente)” senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) richiedere all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che esso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore (art. 41, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- b) accertarsi, con apposita domanda, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome (art. 41, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore (art. 41, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni (art. 41, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 51. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco rilasciata su decisione della Commissione Elettorale Circondariale.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, si presenti a votare munito di sentenza o di attestazione del sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidetta;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune.

È da avvertire, peraltro, che, nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non fu autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario, pertanto, che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra che, prelevata dal corrispondente plico delle schede residue venga firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questi introdotta nella cassetta destinata a contenere le schede autenticate.

§ 52. Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

L'art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che i membri del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del comune.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti di lista non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi devono esibire il certificato, attestante che sono elettori del comune, da cui viene staccato il tagliando di controllo.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale. La

scheda consegnata agli interessati deve, volta per volta, essere sostituita nei modi indicati al precedente paragrafo 51.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione.

§ 53. Caso in cui votano elettori non deambulanti.

L'art. 40, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

- a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo dei verbali, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tali elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite, di volta in volta, nei modi indicati al paragrafo 51.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 40, comma 2, e 41, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 54. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nell'apposita busta.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

§ 55. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 50, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni: la scheda è annullata e inclusa nell'apposita busta per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

§ 56. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dall'ultimo periodo dell'art. 46, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tale operazione si prolunghi più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta, nella cassetta, una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione. L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti, fermo restando la disposizione dell'art. 47 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni riguardo il termine ultimo delle operazioni di votazione.

La scheda annullata è inclusa nell'apposita busta.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

§ 57. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate, le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nell'apposita busta (art. 50, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente vedrà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda ed in tale caso procederà alla denuncia dell'elettore, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del testo unico 570/1960.

§ 58. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 50, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

§ 59. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale dell'ufficio di sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 99, comma 1, del testo unico 570/1960.

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 60. **Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura.**

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, valga quanto illustrato ai paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni di cui trattasi votano previa esibizione della tessera elettorale permanente.

Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera in base all'art. 42, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, per votare, debbono esibire, oltre alla tessera elettorale permanente, l'attestazione di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 42 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 42, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Si è detto al paragrafo 24 che il sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera a), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, il presidente **dovrà senz'altro ammetterlo al voto**, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il compito degli uffici elettorali di sezione.

Nel caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente dovrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore di cui trattasi dovrà essere prelevata da quelle già autenticate e dovrà essere sostituita con le modalità indicate al paragrafo 51.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori dovranno essere usate le speciali liste.

Per il ritiro del voto degli ammalati impossibilitati a muoversi, provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 43 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 61. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cui trattasi.

A tale scopo, giusta quanto stabilito dall'art. 44 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, il presidente della sezione, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio distaccato della sezione - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati negli anzidetti istituti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10%, saranno recate nella apposita busta.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (vedi paragrafo 24) nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo 60 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno invece compilati, in duplice copia, distinti verbali.

§ 62. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 43 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti, maggiorato del 10%, saranno recate nella apposita busta.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 letti, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo 60 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno invece compilati, in duplice copia, distinti verbali.

Si tenga, inoltre, presente che il verbale di cui trattasi è stato predisposto per la raccolta del voto dei degenti in un'unica soluzione.

A norma dell'art. 43, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 63. Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, i quali a giudizio della Direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 43 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista, che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina, maggiorato del 10%, saranno recate nella apposita busta.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo 60 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale.

A norma dell'art. 43, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 64. Voto dei detenuti.

L'art. 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, prevede che siano ammessi a votare i detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, con le modalità previste dall'art. 43 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Tali elettori per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, devono esibire, oltre alla tessera elettorale permanente, l'attestazione di cui al comma 3, lettera b), dell'anzidetto art. 45. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 45, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 65. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 43 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti, maggiorato del 10% , saranno recate nella apposita busta.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potran-

no essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, saranno invece compilati, in duplice copia, distinti verbali.

Si tenga, inoltre, presente che il verbale di cui trattasi è stato predisposto per la raccolta del voto dei detenuti in un'unica soluzione.

A norma dell'art. 43, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 66. Chiusura della votazione.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 (art. 47, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nei locali del seggio elettori, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate (art. 51, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XVIII

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 67. Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo avere sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 68. Accertamento del numero dei votanti.

L'ufficio determina innanzitutto il numero degli elettori che hanno votato (art. 51, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

A tale scopo accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, **i quali risultino aver votato**. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si trova apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 50, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) o ad attestazione del sindaco, secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- 3) il numero dei componenti dell'ufficio sezionale, dei rappresentanti delle liste, nonché degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, iscritti in altre sezioni del comune, che hanno votato nella sezione (art. 40 comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 4) il numero degli elettori non deambulanti, iscritti in altre sezioni del comune, che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 40, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

I votanti di cui al numero 3 e 4 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura

con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi degli artt. 43, 44 e 45, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro:

- a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti del certificato elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Procede poi ad inserire le liste di sezione e le liste aggiunte nelle apposite buste.

§ 69. Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi.

L'ufficio procede, poi, al controllo delle schede autenticate rimaste nella rispettiva cassetta e non utilizzate per la votazione (art. 51, comma 1, lettera d), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'ufficio procede ad inserire nella apposita busta le schede rimaste nella cassetta o rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionate in due distinti pacchetti.

§ 70. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le schede non utilizzate.

Ultimati gli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi 68 e 69, l'ufficio procede alla formazione del plico nel quale sono comprese:

- a) la busta contenente le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. Nella stessa busta vanno inoltre inserite le liste aggiunte utilizzate per gli elettori degenti in luoghi di cura.
- b) la busta contenente i registri maschile e femminile utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti;
- c) la busta contenente tutte le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate.

Sul plico si appongono il bollo della sezione e le firme di tutti i componenti del seggio, nonché dei rappresentanti di lista che lo richiedano (art. 51, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il plico, sigillato, viene rimesso immediatamente, per il tramite del comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta (art. 51, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 71. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio.

L'ufficio elettorale di sezione provvede quindi a racchiudere il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni in apposito plico sigillato e rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo.

Dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio il presidente scioglie l'adunanza (art. 51, comma 1, lettere e) e f), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le operazioni previste nei paragrafi 68, 69, 70 e 71 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento di ciascuna operazione deve farsi menzione nel verbale (art. 51, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA
COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

CAPITOLO XIX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 72. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Alle ore 8.00 del lunedì mattina il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto indicato ai paragrafi 9 e 30. Il presidente procede, in seguito, all'estrazione a sorte, tra gli scrutatori, di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede e ad un terzo scrutatore quello di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa cassetta.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 62.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente, dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna; di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, dei voti di lista e di preferenza, nonché dell'altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'ufficio, e cioè: il presidente o il vice presidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere - oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste - solamente gli elettori della sezione. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, le persone indicate nel precedente paragrafo 32.

CAPITOLO XX LO SCRUTINIO

§ 73. Termini per le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio appena ultimate le operazioni illustrate al paragrafo 72 e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate **entro le ore 16 del giorno stesso** (art. 62, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 74. Inizio dello scrutinio.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Quindi il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, dopo averla aperta, procederà alle operazioni di spoglio.

§ 75. Spoglio e registrazione dei voti.

Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 62 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda, la spiega e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco votati ed il contrassegno della lista ad essi collegata.

Subito dopo, **e senza soluzione di continuità**, il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome dei candidati alla carica di consigliere ai quali sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco nonché, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Si tenga presente che a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e dal candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.

I prospetti di riscontro sono essenzialmente utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Le schede contenenti voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede autenticate non usate.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolare modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

È vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta, il cui voto è stato spogliato, non sia stata posta nella scatola (art. 62, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

§ 76. Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato al paragrafo 44, la legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 77. Casi di nullità - Schede bianche.

Per quanto concerne la valutazione dei voti espressi, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sull'art. 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità del voto di lista - Si ha la nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e di

vice sindaco, la collegata lista, presenta irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità del voto di lista derivano dal disposto del secondo comma dell'art. 63 anzidetto, in base al quale voto di lista è nullo quando le schede:

- a) non siano quelle prescritte dagli allegati A e B della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni o non portino la firma o il bollo richiesti dall'art. 48 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2) Nullità della scheda - Si ha nullità della scheda negli identici casi indicati nelle lettere a) e b) del punto 1, quando non può parlarsi di nullità del voto di lista dato che la scheda non contiene alcuna espressione del voto di lista. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o due o più segni su diversi contrassegni e abbia indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna preferenza.

3) Nullità del voto di preferenza - I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 54 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni al quale si fa integrale riferimento.

Si ha la nullità del voto di preferenza quando:

- a) il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista
- b) i voti di preferenza siano stati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) i voti di preferenza siano in eccedenza a due;
- d) i voti di preferenza siano compresi in schede delle quali sia stata dichiarata la nullità del voto di lista.

Si tenga, in questa sede, presente la norma, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza, o le eventuali contestazioni sui medesimi, non importano necessariamente la nullità, se non è nullo per altre cause, del voto di lista.

Pare opportuno precisare che non essendo possibile esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri (cfr. paragrafo 44) e dovendo gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al

principio sancito dall'art. 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche, le schede contenenti voti di lista e di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella apposita busta per essere allegate al verbale.

§ 78. Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Anche con riguardo a tali voti, si ritiene che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 63, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dall'art. 54, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 52, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di chicchessia, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Allo stesso modo, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e ai voti di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, vanno incluse nella apposita busta, per essere allegate al verbale.

§ 79. Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente conta tutte le schede spogliate. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non assegnati, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde rispettivamente a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 80. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 81. Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nel paragrafo precedente, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti (art. 64, primo comma, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 82. Chiusura del verbale. Formazione dei plichi con il verbale e con gli atti dello scrutinio.

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- 1) raccoglie in un plico le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il loro voto, e che sono state vidimate;

- 2) ripone in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le schede relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state vidimate: in detto plico viene, inoltre, inclusa una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso).

I predetti plichi vengono inclusi nell'apposita busta in cui dovrà essere posto uno dei due esemplari del verbale e che dovrà essere rimessa, per i comuni con più di una sezione, all'ufficio della prima sezione, sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni;

- 3) chiude tutte le schede valide nonché una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) in altro apposito plico recante le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Anche questo plico viene inviato all'ufficio della prima sezione, nei comuni con più di una sezione.

La consegna all'ufficio della prima sezione, dei plichi di cui sopra dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella apposita busta, viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 al verbale della sezione (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzati e accantonati.

Per i comuni con una sola sezione si rinvia a quanto specificato al successivo capitolo XXII.

CAPITOLO XXI

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 83. Incaricati del ritiro del materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del comune o al rappresentante della Forza pubblica di grado più elevato, in servizio presso la sezione.

§ 84. Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita busta saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale della sezione. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato del comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla Segreteria del comune.

La riconsegna del materiale della prima sezione, nei comuni aventi più di una sezione elettorale, verrà effettuata una volta ultimate le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

CAPITOLO XXII

LO SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

§ 85. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio.

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i riscontri di cui al § 79, procede all'attestazione nel verbale, negli appositi prospetti, dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e da ciascun candidato alla carica di vice sindaco, della cifra elettorale di ogni singola lista nonché dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, disponendoli successivamente secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e dal candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza (art. 53, comma 8 bis, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 86. Proclamazione del sindaco e del vice sindaco.

Successivamente, il presidente, a norma dell'art. 64, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, proclama eletti sindaco e vice sindaco i candidati alle rispettive cariche che hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

Nel caso che due candidati alla carica di sindaco, e conseguentemente i due candidati alla carica di vice sindaco collegati, abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente, dandone atto nel verbale chiude le operazioni della sezione, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 87. Assegnazione dei seggi alla lista.

Dopo aver proceduto alla proclamazione del sindaco e del vice sindaco, il presidente attribuisce alla lista ad essi collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (art. 53, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 88. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste.

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni del paragrafo precedente fra le liste non collegate al candidato eletto sindaco, **che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi**, la legge regionale 4/1995 e successive modificazioni ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, si deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3 ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto del verbale, dopo di che il presidente sceglierà i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola agisce, come è evidente per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

§ 89. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco dei candidati non eletti.

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

Si tenga conto che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco; e che, parimenti, è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco il secondo seggio spettante alle medesime liste. I restanti seggi spettanti alle liste sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che hanno riportato la maggior cifra individuale nella lista medesima. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunziate cause di ineleggibilità.

Successivamente il presidente, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili a norma dell'art. 19 quater della legge regionale 7 dicembre 1988, n. 54 ed alle surrogazioni ai sensi dell'art. 19 quater della legge regionale 54/1988, e successive modificazioni.

§ 90. Chiusura del verbale e formazione dei plichi.

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, si procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi indicati nel paragrafo 82.

I plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide saranno subito rimessi al Presidente della Regione dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

§ 91. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati.

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il presidente, prima di compiere le operazioni descritte nei paragrafi precedenti del presente capitolo, deve accertare se si sono verificate le condizioni richieste dall'art. 60 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni e cioè:

- 1) se abbia votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista abbia riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente terrà conto degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco i quali debbono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione, prima di calcolare il rapporto tra il numero dei votanti (compresi cioè gli elettori ammessi a votare con sentenza o con attestazione) e quello degli iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo *quorum* non sia raggiunto, il presidente deve *dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'ufficio*.

Se invece il primo *quorum* risulti raggiunto, il presidente passa ad accertare se sia raggiunto il secondo *quorum* prescritto dalla legge. A tale effetto, calcolata la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista sia superiore alla predetta cifra.

Nel primo caso, il presidente deve *dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'ufficio*.

Nel secondo caso, procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

I plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide saranno subito rimessi al Presidente della Regione dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE

§ 92. L'adunanza dei presidenti delle sezioni.

L'art. 65, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti e la proclamazione dei candidati risultati eletti vengono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni.

Tale organo, come risulta evidente dalla stessa denominazione, è composto dai presidenti degli uffici elettorali delle sezioni del comune.

L'adunanza viene presieduta dal presidente della prima sezione (art. 65, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario della prima sezione (art. 65, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 93. Intervento dei vice presidenti delle sezioni alle operazioni dell'adunanza.

Nel caso in cui il presidente di qualche sezione sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni dell'adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni stesse il vice presidente (art. 65, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 94. Compiti dei componenti l'adunanza.

I presidenti delle singole sezioni saranno adibiti dal presidente dell'adunanza a tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, e per la proclamazione degli eletti.

§ 95. Poteri del presidente dell'adunanza.

Il presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'adunanza o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'adunanza.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'adunanza hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami alle operazioni dell'adunanza stessa.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

§ 96. Poteri dell'adunanza.

L'adunanza dei presidenti delle sezioni si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (art. 65, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XXIV
SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI

§ 97. Sede dell'adunanza.

L'adunanza dei presidenti delle sezioni ha luogo nella sala della prima sezione.

§ 98. Accesso alla sala dell'adunanza.

Hanno accesso alla sala dell'adunanza, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale del comune o altro documento attestante la qualità di elettore.

Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'adunanza.

Alla sala dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'adunanza;
- 3) tutte quelle persone infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 39, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XXV
**LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

§ 99. Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, debbono avere inizio terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo al giorno della votazione e devono essere ultimate entro le ore 24 del giorno stesso.

§ 100. Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanza.

Perché le operazioni dell'adunanza siano valide, occorre che sia presente la maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire (art. 65, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 101. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'adunanza, appena insediatasi, deve accertare se siano pervenuti da tutti gli uffici elettorali di sezione i plichi con i verbali ed i relativi allegati. Nello stesso tempo deve accertare che tutti gli uffici anzidetti abbiano completato le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO XXVI
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI

§ 102. Operazioni di spoglio.

Nel caso che qualche sezione non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'adunanza dei presidenti delle sezioni procede, in sede surrogatoria, al compimento delle operazioni stesse.

L'adunanza procede alle operazioni anzidette, separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede, contenute nell'urna e nella scatola, che le sono stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le direttive contenute nei paragrafi 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80.

§ 103. Compilazione dei verbali.

Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali da compilarsi in duplice esemplare, distintamente per ciascuna sezione.

Il numero di ogni sezione, per la quale si è provveduto al completamento delle operazioni suddette, viene registrato nel verbale dell'adunanza.

§ 104. Formazione e spedizione dei plichi.

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al precedente paragrafo 102, l'adunanza deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 82.

L'adunanza, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altro esemplare, incluso nell'apposita busta, viene trattenuto, per essere inviato, poi, insieme con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'adunanza, al Presidente della Regione con allegati i plichi sopra indicati, contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO XXVII

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

§ 105. Riepilogo dei voti.

Compiute le eventuali operazioni di surrogazione, l'adunanza dei presidenti effettua, in primo luogo, il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'adunanza stessa, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'adunanza dei presidenti.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'adunanza stessa.

§ 106. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti il presidente dell'adunanza proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco ai sensi dell'art. 19 quater della legge regionale 54/1988, e successive modificazioni.

§ 107. Parità di voti tra candidati.

Può verificarsi il caso che due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti.

In tale ipotesi, il presidente dell'adunanza, datone atto nel verbale, provvede immediatamente a trasmettere alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'adunanza proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco in sede di ballottaggio (art. 66, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Si avverte che, ove la suddetta eventualità si verifichi, deve essere compilato, in duplice copia, un estratto del verbale dell'adunanza contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare di detto estratto, chiuso in un plico sigillato col bollo della prima sezione, viene rimesso al Presidente della Regione, insieme all'altra documentazione indicata al paragrafo 121.

L'altro esemplare, chiuso in altro plico, viene depositato nella Segreteria del comune, **ove dovrà essere custodito per essere consegnato, poi, al Presidente dell'adunanza all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relativa al ballottaggio.**

CAPITOLO XXVIII

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE
DI LISTA E DELLA CIFRA INDIVIDUALE**

§ 108. Determinazione della cifra elettorale di lista.

L'adunanza dei presidenti passa, quindi, a determinare la cifra elettorale ottenuta dalle liste in tutte le sezioni elettorali del comune.

A tal fine, si tenga presente che, a norma dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti complessivamente dal candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

Pertanto, nell'apposito paragrafo del verbale, devono essere riportati, per ognuna delle liste, il totale dei voti validi conseguiti dai collegati candidati alla carica di sindaco e vice sindaco.

Dei totali stessi viene dato atto sul verbale, nel quale le liste vengono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto di cui all'art. 36 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 109. Determinazione della cifra individuale.

L'adunanza dei presidenti, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

§ 110. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai candidati eletti sindaco e vice sindaco.

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente dell'adunanza, sempreché siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede all'attribuzione alla lista ad essi collegata dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

§ 111. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste.

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni del paragrafo precedente fra le liste non collegate ai candidati eletti sindaco e vice sindaco, **che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi**, la legge regionale 4/1995 e successive modificazioni ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, l'adunanza dei presidenti deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3 ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto del verbale, dopo di che il presidente dell'adunanza sceglierà i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

CAPITOLO XXIX
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 112. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista.

Compiute le operazioni indicate al capitolo precedente, l'adunanza dei presidenti procede alla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 53, comma 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La graduatoria di cui trattasi viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

§ 113. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'adunanza dei presidenti, circa il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, tenendo presente la disposizione secondo la quale il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco e il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima, nonchè la graduatoria dei candidati delle singole liste, proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

§ 114. Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente l'adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili, a norma dell'art. 19 quater della legge regionale 54/1988, e successive modificazioni ed alle surrogazioni, ai sensi dell'art. 53 bis della legge regionale 54/1988 e successive modificazioni.

CAPITOLO XXX
PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

§ 115. Premessa.

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, l'adunanza dei presidenti delle sezioni, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se siano verificate le condizioni richieste dall'art. 60 della regionale 4/1995 e successive modificazioni, e cioè:

- 1) che abbia partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) che la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50% del numero dei votanti.

§ 116. Verifica del primo quorum.

Al fine di accertare se abbia votato o meno più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il presidente riassume nell'apposito prospetto contenuto nel verbale, desumendoli dai verbali delle sezioni, i dati relativi al numero degli elettori ammessi al voto in virtù di una sentenza della Corte di appello o della Corte di Cassazione o dall'attestazione del sindaco, ed accerta così il numero complessivo degli elettori del comune.

Si tenga presente che, agli effetti del conteggio degli elettori del comune, non vanno computati gli elettori ammessi a votare ai sensi degli articoli 40, 42 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni ed iscritti nelle liste a cura del presidente del seggio all'atto della votazione, in quanto i medesimi sono già iscritti nelle normali liste di sezione del comune.

Degli elettori ricoverati in luoghi di cura, vanno, invece, tenuti presenti, agli effetti del conteggio di cui trattasi, quelli che hanno votato in base ad una sentenza della Corte di appello o della Corte di Cassazione o ad attestazione del sindaco.

Successivamente il presidente procede all'accertamento del numero complessivo dei votanti, riassumendo in altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali delle singole sezioni.

In questo conteggio debbono essere presenti anche coloro che hanno votato ai sensi dell'art. 43, dell'art. 44 e dell'art. 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Appena in possesso di questi dati, il presidente accerta se sia stato raggiunto il primo quorum prescritto dall'art. 60 della legge regionale anzidetta.

Nella eventualità che questo primo quorum non sia raggiunto, il presidente *deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'adunanza.*

§ 117. Verifica del secondo quorum.

Se il primo quorum risulti raggiunto, il presidente dell'adunanza passa a verificare se la lista abbia ottenuto un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti. A tale scopo, calcolata la cifra corrispondente al 50% dei votanti, rileva se il totale dei voti sia superiore alla predetta cifra.

Se non è stato raggiunto tale secondo quorum, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione senza procedere alle proclamazioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 118. Proclamazione degli eletti.

Accertato che si sono verificate le condizioni richieste, il presidente dell'adunanza procede alle conseguenti proclamazioni secondo le istruzioni dei paragrafi precedenti, tenuto conto che saranno eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

CAPITOLO XXXI
VERBALE DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 119. Compilazione del verbale.

Delle operazioni compiute dall'adunanza dei presidenti delle sezioni viene redatto apposito verbale in duplice esemplare.

Nel verbale va fatta la precisa registrazione di tutte le operazioni compiute, nonché di tutti gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate e delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (art. 65 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'adunanza e munito del bollo della prima sezione.

§ 120. Spedizione del verbale.

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso in un plico sigillato col bollo della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due membri dell'adunanza, viene subito rimesso al Presidente della Regione insieme con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'adunanza.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere usati gli appositi modelli.

CAPITOLO XXXII

**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI A SEGUITO
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

§ 121. Premessa.

Per quanto concerne la composizione dell'ufficio, l'accesso nella sala dell'adunanza e l'inizio delle operazioni, si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei Capitoli I, II, III della presente pubblicazione.

§ 122. Operazioni dell'adunanza dei presidenti.

Compito dell'adunanza dei presidenti è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste ed alla conseguente proclamazione a consigliere comunale dei candidati compresi nelle stesse.

Come è stato certificato nel precedente verbale, le anzidette operazioni, infatti, non sono state effettuate in sede di prima votazione, a seguito del conseguimento della parità di voti riportata in detto primo turno, dai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco maggiormente votati.

§ 123. Riepilogo dei voti.

La prima operazione che l'adunanza dei presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

Al tal fine, l'ufficio riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

§ 124. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco.

Effettuate le operazioni indicate al paragrafo precedente; il presidente dell'adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Proclama, altresì, eletto alla carica di vice sindaco il candidato ad esso collegato. Nel caso in cui i candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano ulteriormente conseguito lo stesso numero di voti, viene eletto alla carica di sindaco il più anziano di età e di conseguenza viene proclamato eletto alla carica di vice sindaco il candidato ad esso collegato.

§ 125. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste.

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'adunanza dei presidenti passa a determinare il numero dei seggi spettante a ciascuna lista .

A tal fine, l'adunanza riporta nel verbale delle operazioni i dati contenuti nell'estratto del verbale dell'adunanza dei presidenti relativo ai risultati del primo turno di votazione, che è stato consegnato dalla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'ufficio, e, quindi, compie le operazioni dettagliatamente descritte nel capitolo XXVIII.

§ 126. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Successivamente l'adunanza dei presidenti, tenuto presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già indicate al capitolo XXIX.

§ 127. Verbale delle operazioni.

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 120 e 121.

SEZIONE SECONDA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI - AOSTA

CAPITOLO XXXIII

LO SCRUTINIO

§ 128. Riapertura dei seggi ed operazioni di scrutinio.

Alle ore otto del lunedì, il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato ai paragrafi 9 e 30, avvertendo che l'ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente o al vice presidente (art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

Quindi il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono proseguire senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 16 del giorno stesso (art. 62 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 129. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, prima di aprire l'urna contenente le schede votate, procede, analogamente a quanto illustrato al paragrafo 72, a ripartire tra i componenti del seggio i compiti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio ed a designare, mediante sorteggio, a mente dell'art. 62, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, lo scrutatore incaricato di estrarre le schede votate dall'urna.

Si tenga, comunque, presente che il disposto dell'art. 28 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, secondo il quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio, si deve coordinare opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nell'art. 62 anzidetto.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vice presidente; dello scrutatore designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna; di un altro scrutatore che, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato e di un terzo scrutatore che pone la scheda il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Pertanto, dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'ufficio, e cioè: il presidente o il vice presidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel precedente paragrafo 32.

§ 130. Vari modi per esprimere il voto.

Le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state dettagliatamente illustrate al paragrafo 44 e si intendono qui integralmente richiamate.

Si rinvia, inoltre, alle considerazioni svolte al paragrafo 76.

§ 131. Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò, il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 62 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, nonché le seguenti istruzioni.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente. Questi legge ad alta voce in primo luogo, il nome e cognome del sindaco e del vice sindaco votati e, successivamente il contrassegno di lista.

Subito dopo, **e senza soluzione di continuità**, il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere segnate su diversi prospetti di riscontro le schede che contengono e quelle che sono prive di voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e da ciascun candidato alla carica di vice sindaco, da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

I prospetti di riscontro sono essenzialmente utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Non rientrano in questa casistica i voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Tali schede devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

I voti espressi unicamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco dovranno essere riportati nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. **È vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta, il cui voto è stato spogliato, non sia stata posta nella scatola (art. 62 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).**

§ 132. Casi di nullità - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiama la norma dell'art. 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Si richiama inoltre l'art. 55 della regionale 4/1995 e successive modificazioni, in base al quale con unica scheda, si vota sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per il candidato alla carica di vice sindaco, sia per la lista, sia per le preferenze per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Nel corso dello scrutinio possono pertanto verificarsi i seguenti tipi di nullità:

- 1) nullità della scheda;
- 2) nullità dei voti del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e della lista;
- 3) nullità del solo voto di lista (e validità del voto al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco);
- 4) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità della scheda. - Le schede sono nulle nei seguenti casi:

- a) non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
- b) non contengono alcun voto e non sono quelle prescritte dalla legge o non portano il bollo o la firma richiesta (art. 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

2) Nullità dei voti del candidato alla carica di sindaco, del collegato candidato alla carica di vice sindaco e della lista. - Si ha la nullità dei voti sia del candidato alla carica di sindaco, sia del collegato candidato alla carica di vice sindaco, sia della lista, nei seguenti casi:

- a) voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dalla legge o non portano il bollo o la firma richiesti dall'articolo 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- b) voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco sia per il candidato alla carica di sindaco e collegato candidato alla carica di vice sindaco, sia per la lista.

3) Nullità del solo voto di lista (e validità dal voto al candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco). - Si ha la nullità del voto di lista, pur essendo valido quello del candidato alla carica di sindaco, contenuto nella stessa scheda, nei seguenti casi:

- a) voti di lista irregolari tali da far ritenere nulla la espressione del suffragio;
- b) voti di lista espressi in modo non univoco.

4) Nullità del voto di preferenza. - I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 59 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ai quali si fa integrale riferimento.

Si tenga presente, in questa sede, la norma basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressa nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non comportano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

Pare opportuno precisare che, non essendo stata prevista la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri (cfr. paragrafo 46) e dovendo gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 63, primo comma, della legge

regionale, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.

Tali schede devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti esclusivamente voti nulli, delle schede contenenti voti nulli riferiti a più liste, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli riferiti a più liste, vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. Inoltre la nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, rende nullo il voto di lista.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'ufficio ed incluse nell'apposita busta, per essere allegate al verbale.

§ 133. Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Anche con riguardo a tali voti si ritiene far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 63, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dall'art. 59 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 52, primo comma, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello

scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi della contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni lista, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Nello stesso modo, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede contestate e quelle corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti l'ufficio ed incluse nell'apposita busta per essere allegate al verbale.

§ 134. Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola le schede spogliate e le conta.

Successivamente, il presidente conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle, le schede bianche e verifica se il totale di tutte le schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 135. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 136. Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 67, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 137. Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio.

Infine il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Per la formazione dei plichi vedasi quanto forma oggetto del paragrafo 82. Sui plichi possono apporre la loro firma anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il plico contenente un esemplare del verbale della sezione e gli atti ad esso allegati viene consegnato, insieme con il plico contenente le schede valide, all'ufficio centrale, costituito presso la prima sezione, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

L'altro esemplare del verbale incluso nella busta n. 8/EC viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 al verbale della sezione (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.

§ 138. Riconsegna materiale.

Per la riconsegna del materiale della sezione al comune vedansi le istruzioni di cui ai paragrafi 83 e 84.

CAPITOLO XXXIV L'UFFICIO CENTRALE

§ 139. Composizione dell'Ufficio.

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, prevede, ai fini del compimento delle operazioni per la ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e la proclamazione degli eletti, la costituzione di un apposito organo collegiale denominato ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 4 /1995, è costituito dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale avrà sede.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'Ufficio centrale (art. 68 comma 2, della legge regionale 4 /1995).

§ 140. Poteri del presidente dell'Ufficio.

Il presidente dell'Ufficio centrale ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 /1995, ai presidenti delle sezioni.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica o delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'Ufficio centrale hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Ufficio centrale.

§ 141. Poteri dell'Ufficio.

L'Ufficio centrale si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (art. 69, comma 13, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XXXV

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 142. Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Ufficio.

A norma dell'art. 37 della legge regionale 4 /1995, i delegati di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale possono designare presso l'Ufficio centrale due rappresentanti della rispettiva lista (uno effettivo e uno supplente). Detti rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio.

§ 143. Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista prendono posto nella parte della sala riservata all'Ufficio centrale, in maniera da poter assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio medesimo.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

§ 144. Sanzioni penali.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale sono puniti, a norma dell'art. 96 del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni con la multa fino a euro 2.065.

CAPITOLO XXXVI
SALA DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 145. Accesso alla sala dell'Ufficio.

Hanno accesso alla sala dell'Ufficio, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale del comune o altro documento attestante la qualità di elettore. Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Ufficio.

Alla sala dell'Ufficio centrale, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia e gli agenti della Forza pubblica che li assistono in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano assolvere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 39, comma 2, della legge regionale 4 /1995).

CAPITOLO XXXVII
PRIMO TURNO DI VOTAZIONE
INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO

§ 146. Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'Ufficio centrale, debbono avere inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso i seggi, a norma dell'art. 62, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, devono essere ultimate entro le ore 16 di lunedì.

§ 147. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'Ufficio centrale, appena insediato, deve accertare se siano pervenuti da tutti gli uffici i plichi con i verbali ed i relativi allegati. Nello stesso tempo deve accertare se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO XXXVIII
**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI**

§ 148. Operazioni di spoglio.

Nel caso che qualche sezione non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio centrale procede, in sede surrogatoria, al compimento delle operazioni stesse.

L'Ufficio centrale procede alle operazioni anzidette, separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede, contenute nell'urna e nella scatola che gli sono stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 102.

§ 149. Compilazione dei verbali.

Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali da compilarsi in duplice esemplare, distintamente per ciascuna sezione.

Del numero di ogni sezione per la quale ha provveduto al completamento delle operazioni suddette, l'Ufficio centrale prende nota nel proprio verbale.

§ 150. Formazione e spedizione dei plichi.

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al precedente paragrafo 149, l'Ufficio centrale deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Anche per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 104.

L'Ufficio, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altro esemplare del verbale, incluso nella apposita busta, viene trattenuto presso l'Ufficio per essere inviato, poi, insieme con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Ufficio stesso, al Presidente della Regione con allegati i plichi contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO XXXIX

**OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA
DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO**

§ 151. Riepilogo dei voti.

Compiute le eventuali operazioni di surrogazione, l'Ufficio centrale effettua, in primo luogo, il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'Ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I rispettivi totali vengono riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali senza che si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuato dall'Ufficio centrale.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'Ufficio stesso.

§ 152. Proclamazione alla carica di sindaco e di vice sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto, a norma dell'art. 55, comma 6, della legge regionale 4 /1995, la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'Ufficio proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco eletto.

§ 153. Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta.

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'Ufficio centrale dichiara ammessi al ballottaggio, che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno, i due candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, viene ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (determinata come sarà indicato al successivo paragrafo 155) e a parità di quest'ultima, il candidato alla carica di Sindaco più anziano di età.

Di quanto sopra, il presidente dell'Ufficio, presa nota negli appositi paragrafi del verbale, ne dà immediata notizia al Presidente della Regione, al

Sindaco, al Presidente della Commissione elettorale circondariale, per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni dell'Ufficio proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del collegato vice sindaco in sede di ballottaggio art. 69, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Si avverte sin d'ora che, nel caso di cui trattasi, deve essere compilato in duplice copia, un estratto del verbale dell'Ufficio contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare di detto estratto, chiuso in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio viene rimesso al Presidente della Regione, insieme all'altra documentazione indicata al paragrafo 164.

L'altro esemplare, chiuso in un altro plico viene depositato nella segreteria del comune, **ove dovrà essere custodito per essere consegnato, poi al presidente dell'Ufficio all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.**

CAPITOLO XL
DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE
DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 154. Riepilogo dei voti.

L'Ufficio centrale provvede, quindi a determinare la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate in tutte le sezioni elettorali del comune nonchè la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso nelle singole liste.

A tal fine, l'Ufficio centrale procede a riassumere i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati (art. 69, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Si tenga presente che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 69, comma 17, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, i plichi contenenti le schede valide non debbono essere aperti dall'Ufficio centrale.

Non dovendo più l'Ufficio centrale procedere al riesame dei voti contestati, non debbono essere aperti nemmeno i plichi contenenti le schede relative a tali voti.

Per il riassunto dei voti si debbono usare gli appositi modelli, che fanno parte integrante del verbale.

Nel prospetto dei voti di lista validi, saranno registrati i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale in ognuna delle sezioni del comune.

Nei prospetti dei voti di preferenza, saranno registrati, distintamente per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista, in ognuna delle sezioni del comune.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche i suddetti prospetti saranno compilati in duplice copia e dovranno essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti l'Ufficio centrale e muniti del bollo dell'Ufficio stesso.

Ultimato il riepilogo dei voti validi di lista e di preferenza, l'Ufficio centrale passa a determinare la cifra elettorale di lista e la cifra individuale di ciascun candidato (art. 69, comma 2, della regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 155. Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate.

La determinazione della cifra elettorale di lista si ottiene calcolando il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutte le sezioni del comune e, per i gruppi di liste collegate, dal totale dei voti validi ottenuti dalle liste che com-

pongono il gruppo stesso (art. 69, comma, 2 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Dei totali stessi viene dato atto nei verbali.

Oltre le cifre elettorali delle singole liste o dei singoli gruppi di liste collegate, nel verbale viene registrato anche il totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni del comune.

§ 156. Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista.

L'Ufficio centrale, successivamente, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale, e da intestare alle singole liste.

L'Ufficio procede, quindi, alla formazione della graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 57, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La graduatoria di cui trattasi viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, pur essi da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

CAPITOLO XLI
OPERAZIONI PER IL RIPARTO DEI SEGGI
FRA LE SINGOLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

§ 157. Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il Presidente dell'Ufficio centrale, sempre che siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede, ai sensi dell'art. 69, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, a determinare il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista o gruppo di liste collegate.

Per il riparto dei seggi, sia all'interno dell'eventuale gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco vincenti sia per i restanti seggi da attribuire alle liste o gruppi di liste di minoranza, il legislatore ha adottato il metodo d'Hondt, detto delle divisioni successive o del comune divisore.

Alla lista o gruppo di liste collegate ai candidati proclamati eletti sindaco e vice sindaco sono assegnati due terzi dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco ad esso collegato abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta.

Se i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti sono collegati ad un gruppo di liste, i seggi sono attribuiti, con il citato sistema, dividendo la cifra di ogni singola lista per 1, 2, 3, 4 ...fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.

I risultati di tali operazioni vengono registrati negli appositi modelli che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio centrale.

I più alti quozienti ottenuti, in numero uguale ai seggi da assegnare, saranno disposti in ordine decrescente e ad ogni lista, del gruppo di liste collegate, spetteranno tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Questa regola agisce, come è evidente per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti uguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso che una lista, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi maggiore del

numero dei propri candidati. In tal caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di precedenza dei quozienti relativi.

§ 158. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle restanti liste o gruppo di liste di minoranza.

Dopo l'assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco vincenti, l'Ufficio centrale provvederà all'attribuzione dei restanti seggi alle liste di minoranza.

Come già detto al paragrafo 158, il metodo adottato per il riparto di detti seggi è quello d'Hondt.

L'Ufficio centrale provvederà quindi a dividere la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate (che risulta dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista del gruppo **esclusi quelli assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di Sindaco e di vice Sindaco**) per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero dei seggi rimasti da assegnare. Quindi i più alti quozienti ottenuti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, saranno disposti in una graduatoria decrescente.

I risultati di tali operazioni vengono registrati negli appositi prospetti che fanno parte integrante dei verbali dell'Ufficio centrale.

Ad ogni lista o gruppo di liste collegate saranno assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista o al gruppo di liste compresi nella graduatoria stessa. All'interno dei gruppi di liste il riparto dei seggi avviene sempre con il metodo d'Hondt, si rimanda pertanto a quanto appena esposto.

Si tenga presente che, nel caso di collegamento di più liste ai medesimi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco risultati non eletti, le suddette operazioni devono essere effettuate dopo aver detratto, dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo stesso, i seggi spettanti al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco, come disposto dall'art. 57, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Per la parità di quozienti e per il caso di una lista incompleta, vedasi quanto illustrato al paragrafo 157.

CAPITOLO XLII
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 159. Proclamazione degli eletti.

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, e tenendo presenti:

- 1) la disposizione dell'art. 57 comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio;
- 2) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste.

Proclama eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno uno o due seggi, nonché i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

§ 160. Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente l'Ufficio, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli negli appositi prospetti del verbale, nei quali gli stessi vengono registrati, in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alle surrogazioni, ai sensi dell'art. 19 bis della legge regionale 54/1988 e successive modificazioni..

CAPITOLO XLIII
**VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE**

§ 161. Compilazione del verbale.

Delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare.

Nel verbale va fatta la precisa registrazione di tutte le operazioni compiute; inoltre, va presa nota di tutti gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate e delle eventuali denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (art. 69, comma 14, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti l'Ufficio e munito del bollo dell'Ufficio stesso.

§ 162. Spedizione del verbale.

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso, con i prospetti che formano parte integrante di esso, in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri dell'Ufficio stesso viene subito rimesso al Presidente della Regione insieme con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti l'Ufficio.

L'altro esemplare, insieme con tutti i prospetti di cui sopra, viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti l'Ufficio.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere usati, gli appositi modelli.

CAPITOLO XLIV
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 163. Premessa.

Come già detto al paragrafo 154, qualora nessun candidato alla carica di sindaco e collegato candidato alla carica di vice sindaco abbia ottenuto, in sede di prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo ed al quale sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco e i due candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti (art. 56, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio centrale, l'intervento di rappresentanti delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, l'accesso nella sala dell'Ufficio e l'inizio delle operazioni si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli XXXIV, XXXV, XXXVI e XXXVII della presente pubblicazione.

§ 164. Operazioni dell'Ufficio Centrale.

Compito dell'Ufficio centrale è quello di procedere alla proclamazione del candidato alla carica di sindaco e del collegato candidato alla carica di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegate sulla base dei voti riportati nel primo turno ed alla conseguente proclamazione di elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste. Come già detto in precedenza e come è stato certificato nel precedente verbale, le operazioni di riparto dei seggi sono, in ogni caso, effettuate, a norma dell'art. 69, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, dopo la proclamazione del sindaco e del collegato vice sindaco.

§ 165. Riepilogo dei voti.

La prima operazione che l'Ufficio deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dai due candidati alla carica di sindaco e dai collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

A tal fine, l'Ufficio riporta negli appositi prospetti i voti validi, compresi quelli contestati ed assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco, e ai collegati candidati alla carica di vice sindaco come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

§ 166. Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuate le operazioni, indicate al paragrafo precedente, il Presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco vincente.

Nel caso in cui i candidati partecipanti al ballottaggio abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, sono proclamati eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati, che nel primo turno, hanno conseguito il maggior numero di voti (art. 56, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). I relativi dati vengono desunti dall'estratto del verbale dell'Ufficio compilato in occasione del primo turno di votazione, verbale che è stato consegnato al Presidente unitamente all'altro materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio.

In caso di ulteriore parità di voti, è proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato più anziano di età (art. 56, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). L'Ufficio proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco eletto.

§ 167. Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'Ufficio passa a determinare il numero dei seggi di consigliere spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste (art. 58, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

A tal fine il Presidente dell'Ufficio riprende la cifra elettorale complessiva delle liste collegate, nel primo turno, ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ammessi al ballottaggio, quali risultano dall'estratto del verbale redatto al termine del primo turno.

Successivamente il Presidente provvede ad attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco e al vice sindaco proclamati eletti, i 2/3 dei seggi spettanti al comune. I seggi restanti sono attribuiti alle liste o al gruppo di liste in base ai voti validi ottenuti nel primo turno di votazione.

Per la determinazione ed il riparto dei seggi si rimanda alle disposizioni dell'art. 58 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

I risultati delle relative operazioni vengono registrati sull'apposito prospetto, che fa parte integrante dell'Ufficio.

§ 168. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il Presidente dell'Ufficio procede alla proclamazione degli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 159 e 160, tenendo presente la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere

comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale dell'Ufficio centrale.

§ 169. Compilazione del verbale.

Per la compilazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio per il turno di ballottaggio si richiamano le istruzioni dei paragrafi 162 e 163.

CAPITOLO XLV

LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

§ 170. Premessa.

La legge regionale 4/1995 e successive modificazioni recante norme per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, ha introdotto agli articoli 53, comma 4 e 56, comma 1, l'istituto del ballottaggio.

Le disposizioni sopra richiamate dispongono che a detto ballottaggio, si procede in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono secondo i termini e modalità già dettagliatamente descritte nella presente pubblicazione e con l'osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni.

§ 171. Composizione dell'ufficio.

Come già si è detto al paragrafo 1, la nomina dei componenti dei seggi effettuata in vista di consultazioni amministrative, è operata, anche in relazione all'eventuale turno di ballottaggio.

Pertanto la composizione dell'ufficio, fatti salvi ovviamente i provvedimenti sostitutivi medio tempore intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti, deve rimanere immutata, qual era, cioè, all'inizio delle operazioni del primo turno di votazione.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, si richiamano i paragrafi 4, 9 e 13.

§ 172. Apertura della votazione di ballottaggio.

Il presidente dopo aver dichiarata aperta la votazione, enuncia ad alta voce le modalità di voto, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte gli elettori, che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno esclusivamente sul rettangolo entro il quale sono scritti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco prescelti o sul loro contrassegno di lista.

Inoltre, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, avverte che il voto è validamente espresso a favore del candidato alla carica di sindaco e del collegato candidato alla carica di vice sindaco, se l'elettore abbia tracciato un segno su più contrassegni di lista collegate tutte allo stesso candidato alla carica di sindaco e collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le avvertenze suddette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

§ 173. Spoglio e registrazione dei voti.

Anche per quanto concerne le modalità con le quali devono essere eseguite le operazioni di scrutinio, si intendono, in questa sede, integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli XX e XXXIII, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i comuni superiori a detto limite demografico.

Si tenga presente che, per il turno di ballottaggio, le operazioni di scrutinio avranno inizio la domenica sera al termine delle operazioni di voto (art. 47 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XLVI SANZIONI PENALI

§ 174. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici elettorali.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99.

§ 175. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite inoltre dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del testo unico citato a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

§ 176. Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 27, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni), ha l'obbligo di fare rapporto al Procuratore della Repubblica di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel citato testo unico n. 570, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del nuovo codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vice presidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vice presidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vice presidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

INDICE

INDICE

Avvertenza	Pag. 3
------------------	--------

PARTE PRIMA L'UFFICIO DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni	Pag. 6
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti ..	Pag. 6
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale	Pag. 6

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio di sezione ...	Pag. 7
§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione	Pag. 7
§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione .	Pag. 7
§ 7. Poteri di polizia del presidente dell'ufficio di sezione	Pag. 7

CAPITOLO III

IL VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vice presidente	Pag. 10
---	---------

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori	Pag. 11
§ 10. Compiti degli scrutatori	Pag. 11
§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori	Pag. 12
§ 12. Potere di decisione degli scrutatori	Pag. 12

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario del seggio	Pag. 13
§ 14. Compiti del segretario del seggio	Pag. 13
§ 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione	Pag. 13

CAPITOLO VI
IL SEGGIO SPECIALE

- § 16. Costituzione del seggio specialePag. 15
- § 17. Il segretario del seggio specialePag. 15
- § 18. Compiti del seggio specialePag. 15

CAPITOLO VII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- § 19. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati . . .Pag. 17
- § 20. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidatiPag. 17
- § 21. Qualifica di pubblici ufficiali ai rappresentanti di listaPag. 18
- § 22. Sanzioni per i rappresentanti di listaPag. 18

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

- § 23. Presentazione del presidente al sindacoPag. 19
- § 24. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinioPag. 19
- § 25. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio di sezionePag. 20
- § 26. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruotePag. 23
- § 27. Custodia della sala della votazionePag. 23
- § 28. Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto. Intese del presidente della sezione con la Direzione dei luoghi di cura per l'accesso del seggio di cui all'art. 44 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioniPag. 24
- § 29. Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventivaPag. 24

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

- § 30. Insediamento dei componenti dell'ufficioPag. 26
- § 31. Ammissione dei rappresentanti di listaPag. 26
- § 32. Accesso nella sala della votazionePag. 27

CAPITOLO X
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 33. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione .Pag. 28
- § 34. Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti Pag. 28
- § 35. Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto, e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabinaPag. 28
- § 36. Annotazioni alle liste di sezionePag. 28

CAPITOLO XI
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 37. Autenticazione delle schede - Operazioni da compiere ...Pag. 29
- § 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare ...Pag. 29
- § 39. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e timbrarePag. 29
- § 40. Rinvio delle operazioni e custodia della salaPag. 30

PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII
**LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE**

- § 41. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezionePag. 34
§ 42. Sigillatura dell'urnaPag. 34

CAPITOLO XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- § 43. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al votoPag. 35
§ 44. Apertura della votazionePag. 35
§ 45. Ammissione degli elettori alla votazionePag. 38
§ 46. Identificazione degli elettoriPag. 40
§ 47. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione del sindacoPag. 40
§ 48. Consegna della scheda e della matita all'elettorePag. 42
§ 49. Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggioPag. 42

CAPITOLO XIV
**CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE**

- § 50. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impeditoPag. 44
§ 51. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco rilasciata su decisione della Commissione Elettorale CircondarialePag. 46
§ 52. Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioniPag. 46
§ 53. Caso in cui votano gli elettori non deambulantiPag. 47
§ 54. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deterioraPag. 47

- § 55. Caso in cui l'elettore non vota nella cabinaPag. 48
- § 56. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del votoPag. 48
- § 57. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatorePag. 48
- § 58. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidentePag. 49
- § 59. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del votoPag. 49

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

- § 60. Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di curaPag. 50
- § 61. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti lettoPag. 51
- § 62. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti lettoPag. 52
- § 63. Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabinaPag. 53

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- § 64. Voto dei detenutiPag. 55
- § 65. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventivaPag. 55

CAPITOLO XVII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 66. Chiusura della votazionePag. 57

CAPITOLO XVIII

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

- § 67. PremessaPag. 58
- § 68. Accertamento del numero dei votantiPag. 58
- § 69. Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichiPag. 59

- § 70. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i tagliandi di controllo dei certificati elettorali e le schede non utilizzatePag. 59
- § 71. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio ..Pag. 60

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA

COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

CAPITOLO XIX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 72. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinioPag. 62

CAPITOLO XX

LO SCRUTINIO

- § 73. Termini per le operazioni di scrutinioPag. 63
- § 74. Inizio dello scrutinioPag. 63
- § 75. Spoglio e registrazione dei votiPag. 63
- § 76. Vari modi per esprimere il votoPag. 64
- § 77. Casi di nullità - Schede bianchePag. 64
- § 78. Voti contestatiPag. 66
- § 79. Operazioni di controllo dello spoglioPag. 67
- § 80. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti ...Pag. 67
- § 81. Risultato dello scrutinioPag. 67
- § 82. Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con il verbale e con gli atti dello scrutinioPag. 67

CAPITOLO XXI

RICONSEGNA DEL MATERIALE

- § 83. Incaricati del ritiro del materialePag. 69
- § 84. Confezione del plico con il materiale da restituirePag. 69

CAPITOLO XXII

LO SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

- § 85. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinioPag. 70
- § 86. Proclamazione del sindaco e del vice sindacoPag. 70
- § 87. Assegnazione dei seggi alla listaPag. 70
- § 88. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 70
- § 89. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco dei candidati non elettiPag. 71
- § 90. Chiusura del verbale e formazione dei plichiPag. 72
- § 91. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidatiPag. 72

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIU DI UNA SEZIONE

- § 92. L'adunanza dei presidenti delle sezioniPag. 73
- § 93. Intervento dei vice presidenti delle sezioni alle operazioni della adunanzaPag. 73
- § 94. Compiti dei componenti l'adunanzaPag. 73
- § 95. Poteri del presidente dell'adunanzaPag. 73
- § 96. Poteri dell'adunanzaPag. 74

CAPITOLO XXIV

SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

- § 97. Sede dell'adunanzaPag. 75
- § 98. Accesso alla sala dell'adunanzaPag. 75

CAPITOLO XXV

LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

- § 99. Inizio delle operazioniPag. 76
- § 100. Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanzaPag. 76
- § 101. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezionePag. 76

CAPITOLO XXVI
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
DELLE SEZIONI

- § 102. Operazioni di spoglioPag. 77
§ 103. Compilazione dei verbaliPag. 77
§ 104. Formazione e spedizione dei plichiPag. 77

CAPITOLO XXVII
OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE
ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

- § 105. Riepilogo dei votiPag. 78
§ 106. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco . .Pag. 78
§ 107. Parità di voti tra candidatiPag. 78

CAPITOLO XXVIII
DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

- § 108. Determinazione della cifra elettorale di listaPag. 80
§ 109. Determinazione della cifra individualePag. 80
§ 110. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai
candidati eletti sindaco e vice sindacoPag. 80
§ 111. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 80

CAPITOLO XXIX
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- § 112. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a cia-
scuna listaPag. 82
§ 113. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
.....Pag. 82
§ 114. Elenchi dei candidati non elettiPag. 82

CAPITOLO XXX
PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

§ 115. Premessa	Pag. 83
§ 116. Verifica del primo quorum	Pag. 83
§ 117. Verifica del secondo quorum	Pag. 84
§ 118. Proclamazione degli eletti	Pag. 84

CAPITOLO XXXI
VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 119. Compilazione del verbale	Pag. 85
§ 120. Spedizione del verbale	Pag. 85

CAPITOLO XXXII
OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 121. Premessa	Pag. 86
§ 122. Operazioni dell'adunanza dei presidenti	Pag. 86
§ 123. Riepilogo dei voti	Pag. 86
§ 124. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco	Pag. 86
§ 125. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste	Pag. 86
§ 126. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	Pag. 87
§ 127. Verbale delle operazioni	Pag. 87

SEZIONE SECONDA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI - AOSTA

CAPITOLO XXXIII
LO SCRUTINIO

§ 128. Riapertura dei seggi ed operazioni di scrutinio	Pag. 88
§ 129. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio	Pag. 88
§ 130. Vari modi per esprimere il voto	Pag. 89

§ 131.	Spoglio e registrazione dei voti	Pag. 89
§ 132.	Casi di nullità - Schede bianche	Pag. 90
§ 133.	Voti contestati	Pag. 92
§ 134.	Operazioni di controllo dello spoglio	Pag. 93
§ 135.	Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti	Pag. 93
§ 136.	Risultato dello scrutinio	Pag. 93
§ 137.	Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio	Pag. 93
§ 138.	Riconsegna materiale	Pag. 94

CAPITOLO XXXIV
L'UFFICIO CENTRALE

§ 139.	Composizione dell'Ufficio	Pag. 95
§ 140.	Poteri del presidente dell'Ufficio	Pag. 95
§ 141.	Poteri dell'Ufficio	Pag. 95

CAPITOLO XXXV
**RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE**

§ 142.	Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Ufficio	Pag. 96
§ 143.	Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 96
§ 144.	Sanzioni penali	Pag. 96

CAPITOLO XXXVI
SALA DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 145.	Accesso alla sala dell'Ufficio	Pag. 97
--------	--------------------------------------	---------

CAPITOLO XXXVII
**PRIMO TURNO DI VOTAZIONE
INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO**

§ 146.	Inizio delle operazioni	Pag. 98
§ 147.	Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione	Pag. 98

CAPITOLO XXXVIII
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI

- § 148. Operazioni di spoglioPag. 99
§ 149. Compilazione dei verbaliPag. 99
§ 150. Formazione e spedizione dei plichiPag. 99

CAPITOLO XXXIX
OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE
ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

- § 151. Riepilogo dei votiPag. 100
§ 152. Proclamazione alla carica di sindaco e di vice sindaco ...Pag. 100
§ 153. Mancato raggiungimento della maggioranza assolutaPag. 100

CAPITOLO XL
DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA
O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

- § 154. Riepilogo dei votiPag. 102
§ 155. Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegatePag. 102
§ 156. Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna listaPag. 103

CAPITOLO XLI
OPERAZIONI PER IL RIPARTO DEI SEGGI
FRA LE SINGOLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

- § 157. Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindacoPag. 104
§ 158. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle restanti liste o gruppo di liste di minoranzaPag. 105

CAPITOLO XLII
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

- § 159. Proclamazione degli elettiPag. 106
§ 160. Elenchi dei candidati non elettiPag. 106

CAPITOLO XLIII
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

- § 161. Compilazione del verbalePag. 107
§ 162. Spedizione del verbalePag. 107

CAPITOLO XLIV
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

- § 163. PremessaPag. 108
§ 164. Operazioni dell'Ufficio centralePag. 108
§ 165. Riepilogo dei votiPag. 108
§ 166. Proclamazione alla carica di sindacoPag. 109
§ 167. Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegatePag. 109
§ 168. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
.....Pag. 109
§ 169. Compilazione del verbalePag. 110

CAPITOLO XLV
LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

- § 170. PremessaPag. 111
§ 171. Composizione dell'ufficioPag. 111
§ 172. Apertura della votazione di ballottaggioPag. 111
§ 173. Spoglio e registrazione dei votiPag. 112

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XLVI
SANZIONI PENALI

- § 174. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici elettoraliPag. 114
- § 175. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinioPag. 114
- § 176. Chi può promuovere l'azione penalePag. 114